



# **- CORTE D'APPELLO DI CATANIA -**

## **Sezione Lavoro**

### **RICORSO**

Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO (già Ministero Dell'istruzione) - Ufficio Scolastico Regionale Per La Sicilia - Ambito Territoriale Di Ragusa (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, organicamente patrocinato dall'**Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania** (cod. fisc. 80014130878; fax: 095/722.1336; PEC: [ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it)) nei cui uffici, siti in Catania, Via Vecchia Ognina, 149, è domiciliato;

- appellante -

### **contro**

NUNZIO ZUPPARDO nato a Gela il 19.03.1973 e residente a Vittoria in via Brescia n.190, C.F. ZPPNNZ73C19D960V, elettivamente domiciliato in Catania, via Canfora n.145 presso lo studio dell'**Avv. Dino Caudullo** (C.F. CDLDNI73H18C351K - PEC [dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it) - fax 095444026) che lo rappresenta e difende;

- appellato -

### **Per l'appello**

della sentenza n. 1106/2022, pubbl. il 15/11/2022 dal Tribunale di Ragusa - Sez. Lavoro, in persona del dott. La Vecchia, nel procedimento RG n. 2254/2020, notificata in data 1° dicembre 2022 (all.)

### **PREMESSA**

Controparte, con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha dedotto:

- di aver fatto domanda di inserimento nella graduatoria provinciale di cui all'art. 554 d.lgs. 297/1994 dichiarando, tra gli altri titoli, il servizio prestato nel medesimo profilo professionale oggetto della graduatoria presso l'Istituzione formativa Associazione Regionale Ciofs-FP Sicilia di Gela dal 3.6.2002 al 13.12.2014;
- che per tale servizio l'Ufficio Scolastico di Ragusa gli ha riconosciuto 0,05 punti per ogni mese anziché 0,25;
- che il riconoscimento di tale maggior punteggio gli avrebbe





garantito la collocazione al settimo posto in graduatoria e quindi l'assunzione a tempo indeterminato dal 1.9.2020 in luogo dell'ottenuta supplenza annuale.

Ha chiesto, quindi, di ordinare al Ministero di rivalutare tale servizio in ragione di 0,25 punti al mese.

Con la pronuncia in epigrafe, il Tribunale di primo grado ha accolte le domande avversarie, condannando alle spese del grado.

A parere dell'amministrazione la sentenza deve essere riformata per le seguenti

## MOTIVAZIONE

### a) PARTI DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

La sentenza viene impugnata nella parte in cui afferma "Tale conclusione si basa, evidentemente, su una lettura restrittiva della nota 4, che fa espresso riferimento solo alle scuole e non anche a istituti di natura diversa. Tuttavia, tale nota va letta in modo coordinato col punto 6 della tabella, dato che essa riguarda lo stesso servizio ivi previsto ma prestato in strutture diverse. Dato che il punto 6 fa riferimento, tra l'altro, a scuole, istituti statali o conformati di istruzione primaria secondaria ed artistica, la nota 4 va riferita ad analoghe strutture che si differenzino da quelle di cui al punto 6 per il solo fatto di non essere statali o conformate ma pareggiate, riconosciute o parificate. Se così non fosse, il servizio presso istituto statale di istruzione sarebbe valutato 0,5 punti per ciascun mese, esattamente come quello prestato presso una scuola statale; mentre quello prestato presso istituto di istruzione non statale sarebbe valutato diversamente da quello prestato presso una scuola non statale. Si avrebbe quindi una disparità di trattamento tra il servizio prestato in scuola non statale e quello prestato in un istituto non statale, che sarebbe irragionevole a fronte del fatto che, quando invece si tratta di servizi prestati presso strutture statali, scuole e istituti sono trattati allo stesso modo.

Ritenuto quindi che il servizio prestato presso istituti





*professionali pareggiati o legalmente riconosciuti debba essere valutato 0,25 punti per ogni mese di servizio, dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge che l'Istituzione formativa Associazione Regionale Ciofs-FP Sicilia rientra in tale categoria di strutture formative, trattandosi di ente accreditato dalla Regione Siciliana per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (docc. 12, 13, 17). Conseguentemente il servizio svolto dal ricorrente presso tale istituto dal 3.6.2002 al 13.12.2014 deve essere valutato in ragione di 0,25 punti per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni.*

*Ammontando le mensilità di tale servizio a 150, come specificato dal ricorrente su invito del Giudice senza che il Ministero nulla eccepisse sul punto, allo stesso spettano, per tale servizio, 37,5 punti anziché 7,5, con una differenza di trenta punti come esattamente indicato in ricorso.*

*Il ricorrente ha quindi diritto ad essere collocato nella graduatoria provinciale permanente per il personale Ata - profilo Assistente amministrativo per la provincia di Ragusa, pubblicata con decreto del Dirigente dell'Ufficio scolastico Territoriale di Ragusa del 18.08.2020 prot. 3167, con un punteggio di 63,82 punti.*

*Le spese seguono la soccombenza".*

**Viene quindi impugnata la conseguente regolamentazione delle spese e il dispositivo conclusivo per le statuizioni corrispondenti ai capi motivazionali della sentenza impugnati.**

c) CIRCOSTANZE DA CUI DERIVA LA VIOLAZIONE DI LEGGE

***Nullità della sentenza per difetto di giurisdizione e decadenza dall'impugnazione del bando***

In via pregiudiziale, non può non evidenziarsi come la lesione lamentata da parte avversa discende direttamente dal bando della cui applicazione si tratta, il cui tenore letterale, per le ragioni che meglio si diranno al successivo motivo di gravame, non possono dirsi equivocate o dubbie, tali da poter





consentire un'interpretazione estensiva come quella fatta propria dal primo Decidente.

La portata immediatamente escludente della clausola che non prevede equiparazione degli enti privati di istruzione professionale agli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione nel bando non è una dimenticanza, una lacuna, da colmare in via interpretativa, ma una precisa e legittima scelta del redattore del bando, a fronte della quale unico strumento concesso alla controparte era la tempestiva impugnazione dell'atto amministrativo generale innanzi al Giudice amministrativo.

**Tanto considerato, le domande avversarie in primo grado avrebbero dovute essere dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione, senza possibilità di prosecuzione della causa, con la sua riassunzione ex art. 59, L. 69/2009, innanzi al Tribunale Amministrativo, essendo già spirato, alla data di proposizione del ricorso di primo grado, il termine di impugnazione in sede amministrativa.**

**Conseguentemente, la sentenza gravata, che nei termini appena indicati non ha deciso, deve essere dichiarata nulla.**

***Violazione e falsa applicazione della lex specialis del bando.***

Il servizio prestato da controparte dal 20.6.2002 al 13.12.2014 presso l'associazione regionale CIOFS - Sicilia di Gela non può essere valutato con attribuzione di un punteggio di 0,25 per mese, come erroneamente ritenuto dal Primo Decidente, fatta una corretta applicazione della disciplina applicabile al caso, così come delineata dagli atti amministrativi generali venienti in rilievo.

Infatti, il predetto punteggio risulta attribuibile, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli e del servizio allegata al bando, solo per il servizio presto presso le scuole pareggiate o legalmente riconosciute (punto 4 delle note alla tabella di valutazione).

Il bando fa espresso ed esclusivo riferimento alle scuole,





siano esse statali, secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, a scuole elementari parificate e a scuole paritarie.

Al contrario, secondo lo statuto dell'associazione "Ciofs - Formazione professionale", quest'ultima è un'associazione privata di diritto civile.

Ne consegue che trattasi, non di scuola, ma di istituzione formativa che, ancorché accreditata, non rientra nel sistema d'istruzione nazionale.

Non è dubbio che sussista una disciplina di raccordo volta al riconoscimento, non generalizzato, del ruolo svolto dagli enti di formazione accreditati all'interno del sistema educativo nonché del valore giuridico dei titoli rilasciati dagli stessi enti all'esito del percorso formativo.

Questa disciplina di raccordo, che in un'ottica di sistema si atteggia come consequenziale all'accreditamento di tali enti, però, riguarda, in modo esclusivo, il riconoscimento della valenza, per il sistema di istruzione, dei percorsi di formazione svolti presso gli enti suddetti, nulla disponendo, invece, in merito all'eventuale riconoscimento, ai fini specifici di legge, del servizio prestato dal personale amministrativo.

Deve rilevarsi, a fronte dell'esistenza di tale settorializzata disciplina di raccordo, la mancanza di un'analogha disciplina volta - sul piano diverso da quello riguardante i percorsi di istruzione ed i relativi titoli - a riconoscere, ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie 24 mesi, il servizio prestato dal personale amministrativo presso gli enti in esame.

Infatti, partendo dal presupposto che tali enti abbisognano dell'accreditamento, ogni disposizione volta ad equiparare l'attività svolta ed i titoli rilasciati dai predetti enti all'attività ed ai titoli di pertinenza delle istituzioni scolastiche, deve ritenersi frutto di un intervento mirato e circostanziato che non permette, dunque, di equiparare sotto





ogni aspetto tali enti alle scuole facenti parte del sistema d'istruzione nazionale.

Né è ermeneuticamente possibile, come sembra aver fatto il primo giudice, operarsi un'applicazione estensiva della citata disciplina.

Sotto questo riguardo l'operazione del primo decidente appare anche una violazione dell'art. 11 delle Preleggi, tenuto conto che le disposizioni del bando di cui qui si discute appaiono complete ed esaustive, quindi non bisognevoli di ulteriore interpretazione che vada oltre il loro tenore letterale.

Non v'è alcuna lacuna da colmare, e la mancata previsione specifica del servizio reso alle dipendenze di enti privati di formazione professionali tra quelli per cui potrebbe essere attribuito un punteggio di 0,25 per mese è frutto di specifica e ragionevole scelta dell'Amministrazione, compiuta in conformità alla logica generale del sistema per come ora descritta.

La mancata equiparazione dei detti enti privati agli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione nel bando non è una dimenticanza, una lacuna, da colmare in via interpretativa, ma una precisa e legittima scelta del redattore del bando, a fronte della quale unico strumento concesso alla controparte, vista la immediata lesività della clausola escludente, sarebbe dovuta essere l'impugnazione dell'atto amministrativo generale innanzi al Tar territorialmente competente come indicato al precedente motivo di gravame.

In conclusione, attesa la mancanza di disposizioni che esplicitamente equiparino il servizio prestato dal personale amministrativo presso tali enti a quello prestato presso le istituzioni scolastiche statali, deve ribadirsi che il servizio prestato presso l'ente di formazione CIOFS - FP Sicilia non può essere valutato, ai fini dell'inserimento nelle GP 24 mesi del personale A.T.A. come servizio prestato presso le istituzioni scolastiche statali e parificate.

\*\*\*\*\*





Alla luce delle considerazioni svolte, l'Amministrazione, come in epigrafe rappresentata e difesa, formula le seguenti

## CONCLUSIONI

Voglia l'Adita Corte:

- Dichiarare nulla la sentenza gravata per difetto di giurisdizione, conseguentemente dichiarando inammissibili le domande avversarie avanzate in primo grado per difetto di giurisdizione;
- In subordine, nel merito, in riforma della gravata pronuncia, dichiarare infondate le domande avanzate con il ricorso di primo grado;
- Conseguentemente, compensare le spese del precedente grado e condannare a quelle del presente, che, in conformità ai parametri del D.M. 55/14 e ss.mm.ii., avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, si richiede siano liquidate nei valori medi;
- In subordine, in caso di rigetto del presente gravame, disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi tenuto conto della novità della questione e dell'incertezza giurisprudenziale sul punto.

## ISTANZE ISTRUTTORIE

Si produce:

- 1) sentenza n. 1106/2022;
- 2) relata di notifica della sentenza n. 1106/2022;
- 3) bando di concorso – DDG n. 9073 dell'1.5.2020;
- 4) reclamo e allegati Zuppardo;
- 5) riscontro a reclamo Zuppardo;
- 6) Quesito Assessorato su valutazione servizio prestato presso i centri di formazione professionale e riscontro del M.I.;
- 7) Osservazioni Zuppardo sul mancato accoglimento del reclamo;
- 8) Riscontro a osservazioni Zuppardo sul mancato accoglimento del reclamo.

*Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il relativo contributo unificato, pari a € 388,50, va prenotato a debito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 e 158 D.P.R. 115/2002.*





Avvocatura dello Stato

Catania, 16 dicembre 2022

*Angelo Nicotra*

AVVOCATO DELLO STATO

